

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 90-5521

L.r. n. 11/2012, articolo 15, comma 6. Disposizioni per l'ulteriore corso della liquidazione della Comunità montana delle Valli dell'Ossola.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

Con la DGR 27 giugno 2016, n. 27-3537, la Giunta regionale ha autorizzato l'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità montana delle Valli dell'Ossola, sulla base della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dall'allora Commissario della Comunità montana delle Valli dell'Ossola, dott. Marco Luigi Delsignore, salvo quanto disposto per due situazioni particolari che non consentivano di procedere in modo analogo;

per una di queste, riguardante la Funivia Piana di Vigizzo, la Giunta regionale ha autorizzato il Commissario a procedere al riparto delle attività e passività connesse alla situazione debitoria della Società pubblica, a socio unico la Comunità montana delle Valli dell'Ossola, denominata Funivia Piana di Vigizzo s.r.l., rinviandone però l'attuazione al momento della soluzione delle problematiche in corso, secondo gli specifici criteri di riparto da definire e da comunicare preventivamente alla Regione;

il Commissario Marco Luigi Delsignore ha dato corso alle procedure di liquidazione, senza tuttavia poter definire positivamente la questione relativa alla Funivia entro i tempi previsti, per cui, scaduto il termine assegnato al Commissario, la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della LR 11/2012, ha nominato, con DGR n. 1-4123 del 26 ottobre 2016, la d.ssa Patrizia Quattrone quale Commissario liquidatore regionale della Comunità montana delle Valli dell'Ossola per la conclusione delle procedure di liquidazione, con il compito di procedere a completare l'attuazione del piano di liquidazione e riparto, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza dell'incarico, nonché all'adozione di tutti gli atti e all'assolvimento di tutti gli adempimenti ed incombenze connesse alla liquidazione;

la Comunità montana delle Valli dell'Ossola risulta proprietaria degli impianti della Funivia Piana di Vigizzo, acquisiti dall'ex Comunità montana della Valle Vigizzo, incorporata dall' 1 gennaio 2010 nella Comunità montana delle Valli dell'Ossola in conseguenza della legge regionale 19/2008;

per il trasferimento dei beni immobili e per l'assegnazione del patrimonio agli enti subentranti alla Comunità montana, con il piano di riparto è stato approvato il criterio di provenienza degli stessi prima della fusione per incorporazione delle precedenti Comunità montane;

i Comuni della preesistente Comunità montana della Valle Vigizzo sono ora confluiti nell'Unione montana Valle Vigizzo (Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re, Toceno, Villette: tot. 84,41%) e nell'Unione montana Valli dell'Ossola (Druogno: 15,59%);

con le deliberazioni di Consiglio n. 17 del 27 ottobre 2008 e di Giunta n. 72 del 5 novembre 2008, la preesistente Comunità montana della Valle Vigizzo disponeva la costituzione della società pubblica a socio unico denominata "Funivia Piana di Vigizzo s.r.l.", con capitale sociale interamente assunto e sottoscritto dalla medesima comunità montana.

Con decreto commissariale n. 10 del 21 luglio 2016 di trasferimento dei mutui alle Unioni subentranti alla Comunità montana è stato previsto che i due mutui accessi dall'ex Comunità

montana Valle Vigezzo rimanessero a carico, per l'84,41%, dell'Unione montana Valle Vigezzo e, per il 15,59%, dell'Unione montana Valli dell'Ossola.

Dato atto che:

con nota prot. n. 7941/2017 del 14/7/2017, la d.ssa Quattrone ha trasmesso apposita dettagliata relazione che mette in evidenza gli elementi ed i fatti significativi intervenuti, successivamente al termine della precedente gestione commissariale, di seguito indicati:

- con assemblea ordinaria della Società pubblica Funivia della Piana di Vigezzo del 24 gennaio 2017 è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2015 della Società;
- le criticità inerenti la Società erano già state affrontate dal precedente Commissario con azioni esperite, relazionate ed argomentate nel decreto commissariale n. 23 del 7 luglio 2015;
- con le residue risorse della Comunità montana si è potuto procedere all'approvazione del bilancio 2015, ma la situazione finanziaria della Società non si presenta tale da consentire il suo mantenimento in assenza di finanziamenti, che peraltro la Comunità montana non può più garantire essendo in liquidazione; i bilanci 2013, 2014 e 2015 si presentavano in perdita (rispettivamente per € 164.516,82 - € 160.414,00 -€ 3.100,00); il bilancio 2016, presentato dalla Società alla Comunità montana per l'approvazione in assemblea ordinaria della Società del 15 marzo 2017, espone una perdita di esercizio pari a € 102.129,00; parimenti si presentano le proiezioni relative al 2017 in assenza di introiti idonei a consentire il mantenimento in equilibrio finanziario della Società; si prefigura l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2482 bis Codice Civile, ai sensi del quale quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti;

dato atto, inoltre, che:

- è in fase conclusiva il processo di liquidazione finalizzato all'estinzione della Comunità montana previsto dalla LR. n. 11 del 28 settembre 2012 e smi. e si sta operando per il subentro delle Unioni montane nei rapporti giuridici attivi e passivi e nei beni della Comunità montana, tra cui rientra anche il trasferimento della proprietà degli impianti funiviari della Piana di Vigezzo e relativa gestione;
- con l'estinzione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola viene a cessare il socio unico della Società pubblica Funivia della Piana di Vigezzo, nonché finanziatore della stessa;

preso atto della proposta di azioni e di integrazione del Piano di riparto della Comunità montana delle Valli dell'Ossola presentata dal Commissario liquidatore regionale, d.ssa Quattrone, che consente di procedere ulteriormente nelle fasi conclusive della liquidazione, indicando modalità di intervento relativamente alla Società pubblica, a socio unico la Comunità montana delle Valli dell'Ossola, denominata Funivia Piana di Vigezzo, con il trasferimento agli Enti subentranti alla Comunità montana dei rapporti giuridici attivi/passivi inerenti, anche in attuazione di quanto previsto con DGR n. 27-3537 del 27 giugno 2016, attraverso:

- la messa in liquidazione della società Funivia Piana di Vigezzo s.r.l. (art. 13 e 32 dello statuto della Società), in caso di convocazione ad hoc di assemblea straordinaria da parte dell'Amministratore unico che rappresenti la sussistenza dei presupposti per tale scelta;

- trasferimento pro-quota all'Unione montana Valle Vigizzo e all'Unione montana Valli dell'Ossola dei debiti della Società, anche in caso di messa in liquidazione: per l' 84,41% dell'Unione montana Valle Vigizzo e per il 15,59% dell'Unione montana Valli dell'Ossola;
- trasferimento pro-quota all'Unione montana Valle Vigizzo e all'Unione montana Valli dell'Ossola dei debiti della Società verso la Comunità montana, quantificati dal precedente Commissario e presenti fra i residui attivi del bilancio della Comunità montana in € 160.281,21 più € 31.537,00: per l' 84,41% dell'Unione montana Valle Vigizzo e per il 15,59% dell'Unione montana Valli dell'Ossola;
- trasferimento pro-quota come sopra all'Unione montana Valle Vigizzo e all'Unione montana Valli dell'Ossola della proprietà dei beni relativi agli impianti della Funivia Piana di Vigizzo, siti nel Comune di Craveggia, comprensivi dei terreni su cui insistono i relativi impianti funiviari;

ritenuto, acquisita la proposta del Commissario, di autorizzare la prosecuzione della liquidazione secondo la sopra citata relazione, inviata con nota prot. n. 7941/2017 del 14/7/2017, che si configura come integrazione formale del Piano di Liquidazione e Riparto e, pertanto, in analogia con quanto disposto con la D.G.R. n. 27-3537 del 27 giugno 2016, nonché per consentire di dar corso agli adempimenti previsti dal D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

visto l'art. 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, ai fini della definizione da parte del Commissario liquidatore regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla Comunità montana ancora pendenti alla data di decorrenza dell'incarico, nonché l'adozione di tutti gli atti e adempimenti per la chiusura della liquidazione;

vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;

vista la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3;

vista la D.G.R. 27 giugno 2016, n. 27-3537;

vista la D.G.R. 26 ottobre 2016 n. 1-4123;

vista la Relazione del Commissario liquidatore regionale e la proposta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano, di cui è stato autorizzato l'ulteriore corso, trasmessa con nota prot. n. 7941/2017 del 14/7/2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per le considerazioni in premessa illustrate;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2012, delle proposte del Commissario liquidatore regionale per il proseguimento della liquidazione della Comunità montana Valli dell'Ossola, così come contenute nella relazione inviata con nota prot. n. 7941/2017 del 14/7/2017 e conservata agli atti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, quale integrazione del piano di liquidazione e riparto di cui alla deliberazione 27 giugno 2016, n. 27-3537;
- di autorizzare, pertanto, il Commissario liquidatore regionale a procedere nell'attuazione della liquidazione e del riparto secondo i contenuti della relazione citata al punto precedente;
- di demandare alla Direzione competente per materia, la trasmissione della presente deliberazione al Commissario liquidatore regionale, all'Unione montana Alta Ossola, all'Unione montana Valli dell'Ossola, all'Unione montana Val Vigizzo e all'Unione montana Media Ossola.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)